

## VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 30 aprile 2019, ENAV e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, UGL-TA e UNICA si sono incontrate con riferimento, ed in via esclusiva, all'applicazione della Tabella 2 allegata al vigente CCNL relativa al "superminimo professionale – ristrutturazione salariale accordo 10.04.2004".

Le Parti convengono che, con decorrenza 1° luglio 2019, gli importi riportati dalla predetta Tabella 2 "superminimo professionale – ristrutturazione salariale accordo 10.04.2004", per i Centri Aeroportuali di tipologia che al 31 dicembre dell'anno precedente abbiano superato i 250.000 movimenti IFR commerciali annuali come risultanti dai dati "Network Manager", saranno integrati dei seguenti valori economici lordi che saranno erogati secondo gli specifici criteri contrattuali previsti per il predetto superminimo:

**SUPERMINIMO PROFESSIONALE - ristrutturazione salariale (integrazione ex punto 2 accordo 20 luglio 2017)                      accordo 10.04.2004**

Categoria	Assunzione	mesi - anzianità di servizio	incrementi
CTA		dal 85° mese	200,00
CTA	post 10/4/04	dal 73° mese	149,97
CTA	post 10/4/04	dal 37° mese	79,98

- 
1. Qualora tale livello di movimenti al 31 dicembre di ogni anno non sia raggiunto sarà sospesa l'erogazione dell'integrazione al predetto titolo per l'anno successivo. Sarà valutato utile ai soli fini della conferma dell'erogazione per gli anni successivi al primo un numero di voli inferiore del 2% alla soglia d'ingresso (250.000 movimenti).
  2. Qualora l'integrazione dell'importo di cui al primo comma sia stata percepita per un triennio consecutivo essa sarà stabilizzata in riferimento al Centro Aeroportuale.
  3. Nei casi in cui si debba procedere ai sensi del 3° comma alla sospensione dell'erogazione dell'integrazione, l'Azienda, preventivamente, illustrerà le ragioni del decremento del numero dei voli nel corso di un'apposita riunione.
- 
- 




4. l'Azienda fornirà alle OO.SS. i dati "Network Manager" del numero dei voli per i centri Aeroportuali riferiti al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
5. Le determinazioni di cui al presente accordo hanno, per espressa convenzione tra le Parti, carattere di esclusività e quindi non hanno, né avranno, alcuna refluenza su istituti contrattuali che non siano qui esplicitamente contemplati.

Roma, 30 aprile 2019

ENAV S.p.A.



FILT-CGIL



FIT-CISL



UILT



UGL-TA



UNICA

